

## Tempi di pagamento

“ART.

1. All'articolo 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

*<<12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore conclusi tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui all'articolo 83 bis, c. 16, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e organizzazioni associative dei committenti.>>;*

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:


*<< 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.>>;*

c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

*<< 13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.>>;*



d) al comma 14, sostituire le parole “*di cui ai commi 6, 7, 8 e 9*” con le seguenti: “*di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis*”.”.



Handwritten signatures and initials, including a large checkmark-like mark at the top right, a stylized signature in the middle, and several other illegible signatures at the bottom right.